

**TRIBUNALE DI MESSINA**

**- SEZIONE LAVORO -**

**RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.**

In favore della Prof.ssa **CAIZZONE Patrizia** [REDACTED],  
rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso introduttivo **dall'Avv. Stab. Andrea Figliuzzi (Cod. Fisc. FGLNDR76C14Z112Z)**, che agisce d'intesa per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nel presente giudizio con l'Avv. Fabrizio Ferrari (C.F.: FRRFRZ76P01G317D), del foro di Paola (CS), presso lo studio del quale sito in Serra S. Bruno (VV), Viale della Libertà n. 5 è elettivamente domiciliata, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguenti numero di telefax 0963/71662 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata [studiolegalefigliuzzi@pec.it](mailto:studiolegalefigliuzzi@pec.it),

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** – in persona del Ministro pro tempore;  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA** – in persona del Dirigente pro tempore;

**DICHIARA DI PROPORRE RECLAMO**

Avverso l'Ordinanza di rigetto del 19.01.2023 del Tribunale di Messina – Giudice Dott.ssa Roberta RANDO – nel procedimento ex art. 700 c.p.c. R.G. 5506-1/2022, comunicata dalla cancelleria del Giudice alla reclamante a mezzo P.E.C. in data 19.01.2023 (Cfr. All. n. 2), con la quale è stato rigettato il provvedimento cautelare richiesto avente ad oggetto la disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022 recante “Procedura di aggiornamento delle

**Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e normativa correlata** laddove lesiva della posizione di parte ricorrente.

**PREMESSO**

Che l'odierna reclamante ha conseguito la laurea magistrale in Economia e Commercio in data 21/01/1999 presso l'Università degli Studi di Messina con valutazione 94/110, idonea all'insegnamento per le classi di concorso A045 (Scienze Economico-Aziendali) – A046 (Scienze Giuridico-Economiche) e A047 (Scienze Matematiche Applicate);

In data 17.07.2018 ha conseguito i **24 Cfu** in settori formativi psico-antropopedagogici e nelle metodologie didattiche presso l'Università Telematica “E-Campus”, oggi richiesti dal Legislatore quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs. 59/2017 (attuativo della L. 105/2015);

In data 30.05.2022 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento nelle G.P.S. e nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di Messina per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 per le classi di concorso A045 – A046 e A047, indicando gli istituti messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila;

In data 15.08.2022 ha, altresì, presentato l'Istanza di Informatizzazione nomina Supplenze;

La piattaforma online non ha permesso all'odierna ricorrente, nonostante il possesso della Laurea Magistrale in Economia e Commercio e dei 24 CFU, di potersi iscrivere nella I Fascia della Graduatoria Provinciale e,

contestualmente, nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, costringendola così a doversi declassare in II Fascia delle GPS e III Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato;

Il Ministero dell'Istruzione, infatti, mediante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale impugnata ha, pertanto, precluso alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella I Fascia delle GPS e nelle II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto;

**Tale esclusione è illegittima!** La Direttiva Europea 2005/36/CE è, infatti, direttamente applicabile nell'Ordinamento Italiano ed è comunque stata recepita con il D.Lgs. 206/2007 al cui art. 4 prevede che “...*Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo...*”;

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alle graduatorie riservate ai docenti in possesso di titolo di abilitazione è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015. L'espletamento dei 36 mesi di servizio nonché il possesso dei 24 cfu consentono l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alla prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle G.I. (quelle riservate ai docenti abilitati)!!!!;

Alla luce della nuova disposizione regolamentare **l'odierna reclamante** chiede il riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto, alla luce

della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento quale requisito d'accesso ai concorsi, dall'altro, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 D.Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto, con il conseguimento dei 24 CFU. **I 24 Cfu rappresentano, infatti, il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs. 59/2017.**

Che, pertanto, stando così le cose ed avendo interesse di richiedere il riconoscimento del proprio diritto soggettivo ad essere inserita in I Fascia delle GPS e contestualmente in II Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2022/2024 nelle classi di concorso A045 – A046 e A047 cui il proprio titolo di studio da accesso, la Prof.ssa CAIZZONE Patrizia ha impugnato l'**O.M. 112/2022**, depositando ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. chiedendo all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, di ***“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, previa DISAPPLICAZIONE dell'O.M. 112/2022 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque di ogni atto dell'Amministrazione che ne impedisce l'iscrizione nella prima fascia delle G.P.S. e in II delle G.I. in quanto illegittimi e per tutti i motivi di cui in ricorso e comunque emanare un provvedimento atto ad accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea congiuntamente a 24 CFU valido per l'inserimento nella prima fascia***

delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. **per le classi di concorso A045 – A046 e A047** e meglio specificate nella documentazione allegata allo stesso delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 dell’U.S.R. Sicilia -Ambito Territoriale di Messina, nei posti e con i punteggi alla stessa spettanti, **ACCERTARE E DICHIARARE** che la Prof.ssa CAIZZONE Patrizia è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu e, contestualmente **ORDINARE** al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente per le classi di concorso A045 – A046 e A047 cui il proprio titolo di studio da accesso, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge; Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;”;

Che all’esito della I udienza, a seguito della quale doveva essere emesso provvedimento sulle richieste cautelari della ricorrente, il Giudice ha rigettato il provvedimento cautelare richiesto affidando la decisione a queste motivazioni: “rilevato che parte ricorrente ha lamentato appunto l’illegittimità delle citate ordinanze ministeriali per violazione della normativa primaria, di cui alla L. n. 107/2015 e al D.Lgs. n. 59/2017, artt. 5 e 17, nella parte in cui non consentono l’accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per coloro che sono in possesso della laurea o di un diploma ITP e di 24 CFU, aventi valore abilitante; rilevato che questo ufficio, conformemente ad altra giurisprudenza di merito, ha accolto per diverso tempo una lettura estensiva dei concetti di “abilitazione” e di “idoneità

*all'insegnamento", ritenendo che l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia dovesse essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, anche agli aspiranti muniti di laurea magistrale o a ciclo unico/diploma ITP e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni").*

*ritenuto che, anche ex art. 118 disp.att.cp.c., occorra rivedere tale impostazione, condividendo l'interpretazione adottata dall'Ufficio (vedi ordinanza del 05.10.2022 resa nel procedimento 3603-1/2022, n. 28390/2022, ordinanze collegiali rese nel procedimento n.rg 6227/2022; n.29129/2022 e nel procedimento n.rg 5987/2022) e prendendo atto che, per un verso, è mutato il quadro normativo di riferimento, poiché l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) ha inserito nel menzionato D.Lgs. n. 59/2017 l'art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento), secondo cui "1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta*

*formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)” e ha quindi modificato integralmente anche l’art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che “1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso (...)”, eliminando il riferimento ai 24 CFU; sebbene in sede di conversione l’art. 18-bis (Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo) abbia precisato che “1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)”; osservato che, per l’altro, l’orientamento contrario alla tesi dell’istante, maggioritario tra i giudici di primo grado, è stato sposato ormai da numerose corti d’appello di tutta Italia e appare maggiormente coerente con la ratio che ha ispirato la suindicata riforma; evidenziando che è stato, a tal fine, condivisibilmente ritenuto che in esito alle modifiche apportate dal d.l. n. 126/2019 al comma 107 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 «[a] decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di*

abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59», id est segnatamente ai docenti aventi il necessario titolo di studio e in possesso dei 24 CFU (cfr. App. Firenze n. 818/2022 cit.); la possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24 CFU, lungi dal costituire implicita affermazione che tali soggetti devono considerarsi, anche ai fini dell'inserimento nelle GPS, già abilitati all'insegnamento, costituiva soltanto un ampliamento alla possibilità di partecipare alla prova selettiva per conseguire proprio l'abilitazione, atteso che l'art. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 59/2017, nel prevedere espressamente che «il superamento di tutte le prove concorsuali (...) costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso», chiariva che solo con il superamento del concorso i partecipanti, che non siano già in possesso di abilitazione specifica, conseguivano tale titolo (così App. Brescia n. 183/2022). Se è il superamento del concorso con un punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere allora che essa possa essere sostituita dal possesso congiunto di laurea e crediti formativi, che integrano condizioni per l'accesso al concorso (v. App. Firenze n. 818/2022); in ogni caso i requisiti per partecipare al concorso vanno tenuti distinti da quelli per l'accesso alle graduatorie - consentito anche (nella ex III fascia) ai soggetti non muniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di

*circolo e di istituto", ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto. E in mancanza di una espressa equiparazione legislativa, sembrano infondate le doglianze circa la irragionevole disparità di trattamento che l'interpretazione letterale delle norme suddette comporta, poiché vi sono differenze sostanziali tra i titoli abilitanti contemplati dall'ordinamento e i 24 CFU: i primi postulano l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali che, invece, non constano essere previsti per l'ottenimento dei secondi; inoltre non pare sussistere alcuna incompatibilità con riguardo alla normativa sovranazionale invocata dall'istante, in quanto la previsione di esperienze didattiche e formative è stata concepita in funzione formativa e non risulta pertanto assimilabile a mera procedura di contingentamento degli accessi alla professione; (v. App. Milano n. 1454/2022; App. Palermo n. 738/2022; App. Catanzaro n. 378/2022). Ancora, la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri mira espressamente a imporre loro, nel regolamentare una professione, di «tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede», ma, del pari espressamente precisa che un tale regime generale di riconoscimento non impedisce «che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale» (così l'undicesimo considerando); e l'art. 4 della predetta direttiva assicura ai cittadini dei paesi membri parità di trattamento nell'accesso e nello svolgimento di professioni regolamentate rispetto ai cittadini dello Stato*

*membro ospitante. Si tratta, quindi, di un tema affatto estraneo a quelli dibattuti nel presente giudizio, posto che anche per i cittadini italiani il titolo di studio non consente di per sé l'accesso all'attività di insegnamento, essendosi lo Stato italiano avvalso della facoltà, attribuitagli, di imporre a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, quei requisiti specifici (v. App. Firenze n. 818/2022 cit.); osservato che anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito di recente che nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti; la disciplina di questi ultimi e quella del conseguimento della laurea devono essere mantenute distinte poichè perseguono finalità diverse: le procedure di acquisizione dei CFU sono parte di ordinari percorsi formativi che si svolgono in ambiti differenziati e non assimilabili ai primi e che soprattutto rappresentano la misura della preparazione del candidato, e non la sua attitudine specifica all'insegnamento; che di conseguenza, premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle GPS è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, il semplice possesso di laurea e 24 CFU non deve ritenersi equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento (v. Cons. Stato n. 7685/2022); ritenuto che la regolamentazione delle spese vada demandata al merito, p.q.m. rigetta la domanda; spese al merito”.*

### **CONSIDERATO**

*Che sono palesi gli errores in procedendo e in iudicando commessi dal giudice di prima istanza è interesse dell'odierna reclamante richiedere con il presente reclamo una revisio prioris instantiae.*

*Tutto quanto sopra premesso e considerato, la reclamante, come sopra*

rappresentata e difesa dichiara di proporre

## RECLAMO

Avverso la suddetta Ordinanza per i seguenti

## MOTIVI

### IN DIRITTO

#### **SULLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS.**

Sulla base del principio del chiesto e pronunciato, la domanda cautelare della reclamante in prima istanza è stata proprio quella di chiedere al Giudicante di

**accertare e dichiarare** che la Prof.ssa CAIZZONE Patrizia è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu, **ai fini dell'ammissione della ricorrente nella I Fascia delle G.P.S. e**

**nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente per le classi di concorso A045 – A046 e A047 cui il proprio titolo di studio da**

**accesso, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge. si**

**segnala la recentissima sentenza n. 56/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona su ricorso RGN. 88/2020** che ha ribaltato completamente il

ricorso respinto dal Tribunale del Lavoro e ha consentito ad un ricorrente di inserirsi nella graduatoria riservata agli abilitati in virtù di laurea e 24 cfu (allegata in atti).

Nella sentenza si legge quanto segue: *“Tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal D.lgs. n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli*

*interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto... ”. Con queste parole la Corte d’Appello sancisce ancora una volta il valore abilitante del titolo d’accesso all’insegnamento, unitamente ai 24 crediti formativi.*

*Relativamente al seguente punto posto a sostegno della motivazione del rigetto dal giudice di prime cure secondo il quale “prendendo atto che, per un verso, è mutato il quadro normativo di riferimento, poiché l’art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) ha inserito nel menzionato D.Lgs. n. 59/2017 l’art. 2-ter (Abilitazione all’insegnamento), secondo cui “1. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)” e ha quindi modificato integralmente anche l’art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che “1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle*

*specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (...)", eliminando il riferimento ai 24 CFU; sebbene in sede di conversione l'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) abbia precisato che "1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)" alla luce di tale disposizione transitoria la modifica legislativa non pare incidere sull'interpretazione proposta nella presente controversia, tenuto conto altresì che la ricorrente ha conseguito i 24 cfu in data 17/07/2018. Ne consegue che la ricorrente, avendo provato il possesso del diploma della Laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze delle classi di concorso di appartenenza.*

La Prof.ssa CAIZZONE Patrizia, pertanto, in possesso sia di diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). L'odierna reclamante, in possesso sia di diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

**Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, *expressis verbis*, che "a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle**

*procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..”, è evidente come la riforma abbia ridefinito il concetto di abilitazione e, soprattutto, di “insegnante abilitato” quale soggetto in possesso, congiuntamente, di titolo di laurea e 24 crediti formativi conseguiti in specifici settori disciplinari.*

La ricorrente, dunque, essendo in possesso sia della Laurea magistrale che dei 24 Cfu vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Per tali ragioni la Prof.ssa Caizzone Patrizia ha diritto al riconoscimento del proprio titolo quale pienamente abilitante e valido per l’inserimento sia nella I fascia delle G.P.S. sia nella II Fascia delle G.I., riservate ai docenti abilitati, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Nello specifico il superamento di specifici esami universitari ha permesso all’odierna reclamante di conseguire 24 crediti formativi universitari, come richiesto dal Ministero dell’Istruzione, per l’accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente. L’odierna reclamante ha dunque incrementato il proprio bagaglio culturale e curriculare orientando tutta la propria formazione verso l’accesso alla professione di insegnante, ha acquisito specifiche competenze nelle discipline didattiche e di insegnamento sulla base di un programma didattico volto specificamente alla formazione

degli insegnanti. Ciò al pari di quanto è avvenuto per i docenti abilitati tramite PAS o TFA e ai quali è da sempre consentito l'inserimento in II fascia G.I. ed oggi in I delle G.P.S.

La Prof.ssa Caizzone Patrizia è quindi in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dalla Laurea a ciclo unico in Economia e Commercio e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs. 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

L'odierna reclamante, pertanto, ritiene di essere abilitata all'insegnamento e di poter essere inserita nella I Fascia delle G.P.S. e, contestualmente, anche nella II Fascia delle G.I. per le ragioni che seguono. La condotta del Ministero, che non consente ai ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto, anche con riserva, il cui bando di concorso è oggi impugnato, è illegittima e discriminatoria.

Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa della docente, che le permetterà di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere l'odierna reclamante dall'accesso alla seconda fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati. Di conseguenza, l'accesso alla 2° fascia non può essere

precluso ai ricorrenti in possesso dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva ( possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.**

Sul punto si evidenzia la **esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.**

**È evidente come la riforma abbia ridefinito il concetto di abilitazione e, soprattutto, di "insegnante abilitato" quale soggetto in possesso, congiuntamente, di titolo di laurea e 24 crediti formativi conseguiti in specifici**

**settori disciplinari. Sul punto, da ultimo, codesto On.le Tribunale, ha accolto più ricorsi ex art. 700 cpc e disposto l'inserimento dei ricorrenti nelle GPS dallo stesso ambite (Ordinanza 5 agosto 2021, G.d.L. La Face; Trib.di Messina, Sez. Lavoro, ordinanza di accoglimento totale n. 17323 del 2 agosto 2021, GdL Bellino; Trib. di Messina, Sez. Lavoro, ordinanza di accoglimento totale n. 69 dell'1 settembre 2021, GdL Rando; Trib. di Messina, Sez. Feriale, ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 44, del 19 agosto 2021, GdL Bonanzinga; Trib. di Messina, Ord. Accoglimento totale del 13 Ottobre 2022, GdL La Face).**

La ricorrente, dunque, essendo in possesso sia della Laurea magistrale che dei 24 Cfu vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

La modifica legislativa operata dall'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie), che prevede il conseguimento di 60 CFU/CFA, non pare incidere sull'interpretazione proposta nella presente controversia, tenuto conto che in sede di conversione **l'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) abbia precisato che "1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti**

**quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento**

(...).

Vi è da segnalare, inoltre, che ad oggi mancano ancora i decreti attuativi di tale riforma motivo per cui fino alla loro emanazione la riforma non sarà applicabile per

cui si fa riferimento alla normativa previgente e **con riferimento all'odierna**

**reclamante è applicabile il predetto art. 18 bis tenuto conto altresì che la**

**Prof.ssa CAIZZONE Patrizia ha conseguito i 24 cfu in data 17/07/2018.**

E' evidente, pertanto, che il giudice di prime cure non ha correttamente

valutato a pieno l'applicabilità della modifica legislativa operata dall'art. 44 del

D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022

(Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) in

manca dei decreti attuativi e soprattutto che **l'art. 18-bis (Norme**

**transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) abbia**

**precisato che "1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a**

**partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i**

**24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il**

**previgente ordinamento** tenuto conto **che la Prof.ssa CAIZZONE Patrizia**

**ha conseguito i 24 cfu in data 17/07/2018.**

Per questo si chiede a Codesto Collegio Giudicante che in modifica

dell'Ordinanza reclamata disponga il diritto soggettivo della Prof.ssa

CAIZZONE Patrizia ad essere inserita in I Fascia delle GPS e contestualmente

in II Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2022/2024 nelle

classi di concorso A045 – A046 e A047 cui il proprio titolo di studio da

accesso.

**SULLA SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA.**

Con riferimento al *periculum in mora*, questo non è stato esaminato dal Giudice. Occorre, pertanto, sottoporre all'attenzione di Codesto Collegio Giudicante quanto segue in merito alla ricorrenza del secondo dei requisiti essenziali a fondamento della domanda cautelare avanzata nel ricorso e presupposto per il suo, eventuale, accoglimento, e cioè del *periculum in mora*, inteso quale pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in capo alla reclamante durante il tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria. Oggi il pregiudizio imminente ed irreparabile che potrebbe subire l'odierna reclamante, in mancanza di un provvedimento cautelare di accoglimento, deriva dalla perdita del diritto soggettivo della stessa **ad essere inserita sia nella I Fascia delle G.P.S. sia nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto**, tenuto conto che il tempo usualmente occorrente ad ottenere un'idonea tutela giudiziale con il rito ordinario determinerebbe un danno non ristorabile alle giuste e fondate pretese giuridiche fatte valere con il presente giudizio. In merito al *periculum in mora*, giova evidenziare che il danno è da considerarsi in *re ipsa*. La concessione della misura cautelare, tenuto conto delle prossime chiamate dalle Graduatorie d'Istituto per conferimenti incarichi fino al termine delle attività didattiche, eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo alla reclamante che, per almeno un altro anno, dovrebbe sperare di ottenere la supplenza dalla II fascia G.P.S. o III Fascia delle Graduatorie d'Istituto quando potrebbe avere più chance di chiamata se correttamente inserita in I Fascia GPS o II Fascia Graduatoria d'Istituto. E' confermata, pertanto, *l'esistenza del requisito del periculum stante il rischio della perdita dei contratti*, "considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa alla reclamante la possibilità di essere inserita nelle

sudette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendole pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa”.

La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che un danno grave e irreparabile, quale quello dell'impossibilità di insegnare, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l'adozione del provvedimento cautelare.

Tanto premesso, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla reclamante [*fumus boni iuris*] e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile [*periculum in mora*] giustificano ora la richiesta tutela cautelare, **dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale**, tenuto conto dell'udienza di merito che è stata fissata per **la data del 16/05/2023**, si **rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.**

Si deve pertanto ritenere che il *periculum in mora* sussista in *re ipsa*.

\* \* \* \* \*

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, la reclamante, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, propone

### **RECLAMO**

a Codesto Ecc.mo Collegio del Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 - *terdecies* c.p.c. affinché voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, con ordinanza non impugnabile, qualora non ritenesse pregiudizievole il decorso del tempo per la convocazione delle parti, previa audizione delle stesse, **modificare il provvedimento cautelare emesso dal Giudice monocratico del Lavoro di Codesto Tribunale per:**

- **disporre la sospensione** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, fino alla pronuncia a seguito di Camera di Consiglio, **al fine di consentire alla reclamante di essere inserita nella I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente per le classi di concorso A045 – A046 e A047 cui il proprio titolo di studio da accesso, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonchè ad aspirare ad un conferimento degli incarichi a tempo determinato dalla I Fascia G.P.S. e/o dalla II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto**, sussistendo nella fattispecie i presupposti di estrema gravità e irreparabilità del danno;

- **In subordine**, si chiede: altresì, nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio cautelare, l'On Collegio in funzione di Giudice del Lavoro adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierna reclamante di non condannare la stessa alla rifusione delle spese del presente giudizio avendo riguardo di inquadrare la specifica questione trattata nell'ambito di applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. stante la recente emanazione dell'O.M. 112/2022 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente reclamo;

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore

indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, comma 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 **con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.**

Si producono in copia i seguenti documenti:

- Ordinanza del 19.01.2023 con la quale viene rigettato il ricorso relativamente alla domanda cautelare;
- P.E.C. del 19.01.2023 con la quale la cancelleria del Giudice comunicava agli odierni reclamanti l'ordinanza che rigetta il ricorso;
- Dichiarazione d'intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/01 tra l'Avvocato Stabilito Andrea Figliuzzi e l'Avv. Fabrizio Ferrari;
- O.M. 112/2022;
- D.M. 92/2019 Specializzazione Sostegno;
- Copia Domanda d'Inserimento G.P.S. e G.I.;
- Copia Istanza Informatizzazione per le Supplenze;
- Sentenza Tribunale di Roma n. 2823/2019;
- Ordinanza Tribunale di Siena n. 2493/2019;
- Sentenza n. 56/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona;
- Certificato Conseguimento Laurea;
- Certificato Conseguimento 24 CFU;

Serra San Bruno, 03.02.2023

Avv. Stab. Andrea Figliuzzi